

UOC SERVIZIO TECNICO

Procedura negoziata per la stipula di un Accordo Quadro con un solo operatore ai sensi dell'Art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e delle opere di adeguamento normativo e funzionale, presso gli edifici e strutture di proprietà e/o nella disponibilità degli IFO.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Ing. Francesco Proietto



OGGETTO DELL'APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE

Premessa

Per il presente appalto la Stazione Appaltante è I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Il presente capitolato è finalizzato a definire le modalità di esecuzione e le specifiche tecniche da applicarsi nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente appalto di lavori che dovranno essere:

- svolti presso il patrimonio di proprietà e/o gestito da IFO.,
- finalizzati ad assicurare la massima funzionalità ed il comfort delle suddette strutture attraverso l'esecuzione accurata e tempestiva di tutti gli interventi necessari per garantire l'aperta utilizzazione degli impianti tecnologici ed opere edili in oggetto.

ART. 1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E DURATA.

Costituisce oggetto del presente accordo quadro da stipulare con un solo operatore economico ai sensi dell'Art. 54 del D.Lgs.50/2016 tra l'Appaltatore aggiudicatario (di seguito denominato "Assuntore") ed IFO (di seguito denominata "Stazione Appaltante - SA"), l'esecuzione dei lavori delle prestazioni di manutenzione straordinaria e delle opere di adeguamento normativo e funzionale edile ed impiantistico, presso tutto il patrimonio di proprietà e/o gestito dalla SA.

E' intendimento della Stazione Appaltante, realizzare prestazioni tali da armonizzare risorse umane e tecnologiche tese alla sicurezza delle persone, degli impianti e delle cose, nonché alla protezione del patrimonio mobiliare ed immobiliare.

L'Assuntore dovrà provvedere all'espletamento di tutte le prestazioni lavorative così come esplicitate e secondo le modalità indicate nelle schede tecniche allegate.

L'Assuntore dovrà inoltre provvedere all'espletamento delle prestazioni lavorative che gli saranno dovute in volta richieste dalla Stazione Appaltante sulla base delle proprie necessità e delle esigenze manifestate dai propri Conduttori, nonché lo svolgimento di tutte le attività accessorie di supporto alla Stazione Appaltante medesima per l'ottimizzazione dei livelli qualitativi delle lavorazioni nei tempi previsti.

L'esecuzione dei lavori deve essere effettuata secondo le regole dell'arte.

Resta inteso fra le Parti che il presente Capitolato non prevede alcun regime di esclusiva e che, pertanto, la Stazione Appaltante, per particolari esigenze proprie o dei propri Conduttori potrà rivolgersi ad imprese diverse dall'Assuntore.

E' comunque escluso che l'Assuntore possa svolgere, negli immobili di proprietà e/o gestiti dalla Stazione Appaltante, alcun lavoro se non quelli espressamente ordinati dalla Stazione Appaltante medesima.

L'impresa aggiudicataria si obbliga ad assumere i lavori che successivamente saranno richiesti ai sensi dell'accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

L'accordo quadro avrà durata di 12 mesi.

L'accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto il tetto massimo determinato all'art. 3 del presente capitolato.

L'assuntore è tenuto ad eseguire le prestazioni che la stazione Appaltante abbia richiesto con un Ordinato di esecuzione ricevuto prima della scadenza. In tal caso il termine di scadenza si deve intendere prorogato per il periodo di tempo stabilito dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni richieste senza che l'Assuntore possa richiedere o pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta.

La Stazione Appaltante, per ragioni d'urgenza, può avvalersi della facoltà di consegnare i lavori sotto riserva di legge in assenza di contratto per motivi di urgenza ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs.50/2016.

ART. 2 LUOGO DI ESECUZIONE

I lavori di cui al presente Capitolato dovranno essere svolti presso il patrimonio di proprietà degli IFO, come indicato all'allegato 1 al presente CSA, con eventuale estensione a proprietà di terzigestite dalla Stazione Appaltante.

Si segnala all'attenzione dell'Assuntore il particolare pregio di alcuni degli edifici oggetto del presente capitolato, sottoposti a vincolo della Sovrintendenza ai Beni Architettonici: l'Assuntore, con la firma del contratto, prende atto dell'importanza che riveste per la Stazione Appaltante la qualità dei lavori, alla quale contribuiscono sia la mano d'opera che le forniture tutte, pertanto si impegna a garantire la qualità di esecuzione degli interventi che gli verranno richieste, avvalendosi di maestranze adatte alla specialità delle singole lavorazioni da eseguire a seconda del caso e alla particolarità dell'edificio interessato, ed impiegando esclusivamente materiali e forniture di livello qualitativo adeguato.

ART. 3 FORMA E IMPORTO DELL'APPALTO OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'appalto è dato a misura comprendendo:

- impianti elettrici,
- impianti elettrici speciali
- porte, cancelli e sbarre automatici,
- impianti di sicurezza e controllo accessi
- impianti elevatori e montascale
- impianti idraulici di adduzione, comprensivi di impianti di trattamento acque
- impianti di scarico acque reflue, comprensivi di impianti di trattamento acque reflue
- impianti antincendio, idrici, a gas inerte, rivelazione ed allarme
- impianti di chiamata degenti
- impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento
- opere edili
- opere da fabbro, infissi e serramenti

L'importo presunto dell'Appalto posto a base di gara per il periodo contrattuale di 1 (uno) anno è pari a **€.246.757,00,00** (euro **Duecentoquarantasettemilasettecentocinquantesette/00**) oltre IVA, di cui oneri per la sicurezza e per rischi interferenziali €.4.843,00 (oltre IVA) non soggetti a ribasso.

L'importo contrattuale, così come offerto in sede di gara dall'aggiudicatario, è da considerarsi come limite massimo dell'Accordo Quadro. La Stazione Appaltante non ha alcun obbligo di corresponsione dell'intero importo ma solo delle quote dei lavori effettivamente ordinati e correttamente eseguiti.

All'Accordo Quadro sarà data attuazione con:

- la stipula, tra la Stazione Appaltante e l'Assuntore, di uno o più **"Contratti Applicativi"** per l'attivazione dei lavori compresi nel presente appalto, conformemente ai termini e alle condizioni definite nella documentazione di gara e nell'offerta economica presentata dall'Assuntore;
- la trasmissione all'Assuntore, da parte della Stazione Appaltante, di **"Ordinativi"** per l'esecuzione, nel contesto dei suddetti Contratti Applicativi, degli specifici lavori di manutenzione straordinaria o in economia, secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente appalto.

L'importo effettivo dell'Accordo Quadro sarà quindi soggetto a variazioni, rispetto al relativo importo totale come sopra calcolato, in funzione delle quantità effettivamente ordinate dalla Stazione Appaltante ed eseguite dall'Assuntore.

Il valore dell'accordo non impegna la stazione appaltante a stipulare contratti fino a quella concorrenza, che non costituisce per l'impresa il minimo garantito.

Con la stipula dell'Accordo Quadro l'Assuntore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni che saranno oggetto dei "Contratti applicativi" e degli "Ordinativi".

L'importo complessivo presunto dei lavori oggetto dell'appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza e delle economie, risulta così ripartito nelle seguenti categorie di opere:

Categoria	Importi	Categoria e Classe
Opere edili	€ 150.000,00	OG1 - I
Opere impiantistiche	€ 96.757,00	Non applicabile
TOTALE A BASE D'APPALTO	€ 246.757,00	

Per ogni opera ordinata all'Assuntore, la Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di introdurre, anche in corso di esecuzione dei lavori, tutte quelle varianti, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e specie che riterrà opportune; ciò senza che l'Assuntore possa trarne argomento o ragione per recedere dal contratto o per chiedere indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli contrattuali, con il solo diritto, ove occorra e sempre che la Stazione Appaltante lo conceda, ad un adeguato prolungamento del termine di ultimazione dei lavori, e con i soli limiti prescritti nell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

L'Assuntore si impegna ad eseguire a perfetta regola d'arte, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, tutte le opere che la Stazione Appaltante vorrà ordinare, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al fine di garantire la perfetta esecuzione delle stesse, la loro piena funzionalità e le condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori.

Nell'importo dell'appalto, composto di più opere, sono inclusi tutti gli oneri necessari, anche se non esplicitamente menzionati, per rendere ogni singola opera completa e funzionante in ogni sua parte, rispondente a tutte le normative di legge, con le caratteristiche e le prestazioni richieste.

L'Assuntore, qualora ricorrano le condizioni e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, dovrà consegnare ogni opera completa di tutte le documentazioni e/o verifiche statiche richieste, nonché delle certificazioni necessarie all'esercizio delle stesse.

I lavori, le forniture e le prestazioni che formano oggetto dell'appalto riguardano l'esecuzione delle opere di seguito sommariamente elencate, e dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico CAPOII, allegato al presente Capitolato Speciale d'Appalto e che ne costituisce parte integrante sostanziale.

Le opere da realizzarsi nel contesto del presente appalto, in via del tutto indicativa e salve le più precise disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori, potranno riguardare le tipologie di lavorazioni di seguito indicate unitamente alla relativa suddivisione percentuale prevista:

L'Assuntore è tenuto ad eseguire alle condizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto ed ai prezzi di contratto anche tutti gli altri lavori inerenti ad opere accessorie che si rendessero necessarie e che potranno essere ordinati dalla Direzione Lavori.

L'importo annuo per i lavori a misura, sarà quello che risulterà dall'applicazione dei prezzi unitari degli articoli rilevati dai prezzi di riferimento di seguito specificati, al netto del relativo ribasso percentuale per i lavori a misura offerti dall'Assuntore.

I lavori verranno valutati sulla base del Prezzario Ufficiale Regione Lazio in vigore all'atto dell'indizione della gara, con applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

Per lavorazioni che prevedano prezzi unitari non rinvenibili nel suddetto Prezzario Regione Lazio potrà provvedersi:

- a) utilizzo di altri prezzari Regionali
- b) per assimilazione ai prezzi esistenti;
- c) determinando nuovi prezzi sulla scorta di indagini di mercato e di analisi prezzi;
- d) procedendo con acquisti e/o noleggi diretti dal commercio, rimborsati dietro presentazione di regolare fattura oltre eventuale posa in opera da computarsi in economia alle tariffe orarie vigenti nei Prezzari Ufficiali anzidetti

Le prestazioni in economia verranno compensate:

- sulla base dei prezzi desunti dai suddetti Prezzari citati;
- applicando il suddetto ribasso percentuale offerto in fase di gara dall'Assuntore per i lavori a misura su:
 - i prezzi di noleggi e forniture;
 - le sole componenti relative alle spese generali ed all'utile di impresa applicate al costo della manodopera.

Il prezzo orario della manodopera comprende e compensa la movimentazione del personale e la dotazione delle attrezzature minime, quali a titolo puramente indicativo e non esaustivo: borsaattrezzi, strumenti di misura, scale, ecc.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare direttamente, in tutto o in parte, gli acquisti di materiali e/o i noleggi di attrezzature.

Gli interventi di manutenzione a guasto verranno contabilizzati in contraddittorio, in relazione ad ogni Ordinatorio di Lavoro emesso dal Responsabile della Stazione Appaltante, entro quattro giorni lavorativi dal termine dell'intervento, applicando i prezzi unitari indicati nel presente articolo.

Per tutti gli interventi eseguiti la Stazione Appaltante redigerà ed emetterà, il relativo Stato di Avanzamento lavori ed il certificato di pagamento per la successiva fatturazione.

Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte, a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte.

I predetti prezzi unitari comprendono e compensano sia tutte le spese che tutti gli oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto compresi gli oneri non espressamente previsti nel presente Capitolato e comunque necessari a garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni previste, nonché tutto il materiale e i mezzi d'opera necessari.

I prezzi unitari si intendono offerti ed accettati dall'Assuntore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime, a tutto suo rischio e sono pertanto fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendo espressamente l'Assuntore, per caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse da quanto previsto in sede di offerta e dal presente capitolato, ogni responsabilità, ai sensi dell'art. 1469 cod. civ. e con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1467 e 1664 cod. civ., ivi compresa qualsiasi revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi, salvo quanto eventualmente ed espressamente stabilito nel presente Capitolato.

In conseguenza, i prezzi unitari non potranno subire in alcun caso variazioni in aumento per effetto di previsioni incomplete o erronee fatte dall'Assuntore, così come per le valutazioni degli oneri della sicurezza che si intendono verificati e accettati dall'Assuntore medesimo, avendo egli effettuato già in fase di gara i necessari sopralluoghi.

L'Assuntore è obbligato a riportare il presente articolo in tutti gli eventuali contratti con soggetti terzi affidatari, ottenendone l'approvazione specifica anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ. 3.1.

Imposte e tasse

Sono a carico dell'Assuntore tutte le spese di contratto e di registro e quanto altro necessario per il perfezionamento formale degli atti, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

L'appalto è amministrato in regime I.V.A. e l'Assuntore è obbligato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per l'applicazione della suddetta imposta.

ART. 4 LINGUA UFFICIALE, DOCUMENTI CONTRATTUALI , NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO

4.1. Lingua ufficiale

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni e quant'altrone nell'ambito del presente Contratto dovranno essere in lingua italiana. Qualsiasi tipo di che dovesse essere trasmessa dall'Assuntore alla Stazione Appaltante in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata nella lingua italiana sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

4.2. Documenti contrattuali

Fanno parte integrante del contratto d'appalto i seguenti elaborati, ancorché non materialmente allegati:

- l'offerta e le dichiarazioni dell'Assuntore aggiudicatario;
- il presente Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
- le Leggi, le norme, i regolamenti, le disposizioni e i decreti vigenti.

4.3. Discordanza negli atti contrattuali

Qualora venissero riscontrate eventuali alternative o discordanze tra i contenuti dei documenti contrattuali, la Stazione Appaltante si riserva di avvalersi, a suo insindacabile giudizio, del documento a lei più conveniente. In ogni caso vige il criterio della prevalenza delle disposizioni di carattere eccezionale e/o speciale, nel rispetto del principio fondamentale della finalità del contratto e dei risultati da raggiungere con il medesimo. Per ogni altra evenienza, troveranno inoltre applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.

4.4. Norme e prescrizioni integranti il capitolato

Ai fini della regolamentazione dell'appalto, valgono le pattuizioni del Contratto e le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto; per tutto quanto in essi non espressamente regolato, ovvero regolato solo in parte, sono applicabili e si ritengono parte integrante e sostanziale del contratto:

- Disposizioni del Codice Civile;
- D. Lgs. del 18 aprile 2016, n.50 "Nuovo Codice degli Appalti"
- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e s.m.i.;
- D.Lgs. del 09 aprile 2008 n.81 e s.m.i.
- prescrizioni e norme emanate da: U.N.I., I.S.P.E.S.L., C.T.I., U.N.E.L., C.E.I.

L'Assuntore è tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencate e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del periodo di durata contrattuale.

Parimenti egli dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali, della Pubblica Sicurezza, ecc. ivi comprese le prescrizioni emesse anche in circostanze eccezionali e con validità temporanea. Dovrà inoltre tener conto degli impedimenti connaturati al tipo di attività da svolgere (traffico veicolare e pedonale, autovetture insosta, presenza di alberature, ecc.). Resta contrattualmente convenuto che, anche se da tali norme, disposizioni, prescrizioni e impedimenti dovessero conseguire gravami e limitazioni delle opere, ciò non potrà comportare per l'Assuntore alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante, avendone l'Assuntore medesimo tenuto conto nella formulazione dell'offerta.

Qualora, dopo la data di stipula dell'Accordo Quadro e fino all'ultimazione dei lavori intervenissero nuove normative tecniche applicabili agli immobili ed agli impianti oggetto del presente appalto, o modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico dell'Assuntore, non solo per la parte dei lavori e forniture non ancora eseguiti ma anche per quanto già eseguito, e ciò anche se non ne venisse espressamente richiesto l'adeguamento, rimanendo l'Assuntore solo responsabile della completa

rispondenza degli impianti, delle loro parti e delle loro apparecchiature, alle normative vigenti all'atto del collaudo.

L'Assuntore dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di lavori pubblici, materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichità e belle arti, sicurezza e igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari e alle prescrizioni delle competenti autorità, con conseguenti oneri a suo carico.

4.5. Disposizioni antimafia

L'Assuntore è obbligato alla osservanza delle norme di legge vigenti in materia (anche se non espressamente citate) di misure contro la delinquenza mafiosa (leggi: L. 19.03.1990 n. 55, DPR 03.06.1998 n. 252, L. 13.08.2010 n. 136, e s.m.i.).

4.6. Divieto di cessione

L'Accordo Quadro non può essere ceduto dall'Assuntore a pena di nullità.

In caso di inadempienza si provvederà alla relativa risoluzione immediata per colpa dell'Assuntore, con riserva di ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle ulteriori spese rispetto a quelle che sarebbero derivate dal regolare adempimento da parte dell'Assuntore medesimo ai propri obblighi, avvalendosi anche della cauzione definitiva di cui agli articoli seguenti.

ART. 5 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Gli interventi manutentivi oggetto di Contratti Attuativi ed Ordinativi, potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro inerente la manutenzione degli impianti compresi nel presente Appalto.

Trattandosi di lavori di manutenzione i singoli interventi potranno essere di **limitata entità, interessare contemporaneamente anche più luoghi** ed essere richiesti **senza rispettare alcuna regolarità e/o continuità**. Questo **potrà comportare anche l'interruzione, la ripresa dei lavori e/o la presenza di brevi periodi di inattività** che non avranno caratteristica di "sospensione". Per tali motivi l'Assuntore non potrà avanzare pretese per maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari.

Le opere saranno realizzate secondo le regole del mestiere, nel rispetto delle istruzioni e libretti di manutenzione dei produttori delle apparecchiature e di tutte le normative tecniche e leggi applicabili seconda del caso, e con le modalità specificate dal Capitolato Tecnico allegato al presente Capitolato Speciale d'Appalto, attenendosi alle disposizioni che la Direzione Lavori vorrà impartire e secondo le priorità che la Stazione Appaltante di volta in volta comunicherà all'Assuntore. In base all'entità dei singoli interventi la Stazione Appaltante potrà fornire la documentazione tecnica (da semplici indicazioni sino al progetto esecutivo) necessaria alla relativa localizzazione ed esecuzione.

I lavori comprenderanno ogni opera e attività necessarie per garantire l'esecuzione completa e a regola d'arte dell'intervento manutentivo, anche se non espressamente richiamate nell'ordine di lavoro e/o nella documentazione fornita dalla Stazione Appaltante.

L'Assuntore, con la firma per accettazione del presente Capitolato Speciale di Appalto, si impegna a fare proprie tale indicazioni dopo averle attentamente ed esaurientemente valutate, assumendone la responsabilità in merito alla corretta realizzazione delle opere.

5.1. Responsabile del Procedimento - Direzione dei lavori - Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione

In funzione delle particolari caratteristiche dell'appalto, che comporta l'esecuzione di lavori di manutenzione edile ed impiantistica con l'utilizzo di materiali e componenti innovativi nel contesto di immobili a destinazione sanitaria - ospedaliera, il Responsabile del Procedimento è soggetto diverso dal Direttore dei lavori.

La Direzione dei Lavori (di seguito per brevità detta anche "D.L.") è svolta mediante le nomina da parte degli IFO di un Direttore dei Lavori e di uno o più assistenti facenti parte, eventualmente, dei propri uffici tecnici. Ad essi è demandato il compito di effettuare il controllo tecnico, amministrativo e contabile dell'appalto, al fine di garantire la buona e puntuale esecuzione a regola d'arte delle opere, nel rispetto dei patti contrattuali. Alla D.L. è affidata anche la speciale responsabilità dell'accettazione dei materiali.

L'attività della D.L. si esplica in interventi attivi e dispositivi posti in essere mediante l'emissione di Ordinatori di cui al precedente Art. 3, istruzioni scritte o verbali impartite in cantiere. Gli Ordinatori, redatti in duplice originale, devono essere restituiti firmati per accettazione dall'Assuntore.

L'ingerenza della D.L. deve essere intesa esclusivamente come mera collaborazione con l'Assuntore medesimo, che resterà sempre e comunque l'unico responsabile della esecuzione dei lavori.

Le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, qualora previste dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri, saranno svolte da soggetto aventi i requisiti di legge nominato dalla Stazione Appaltante.

5.2. Condotta dei lavori

L'Assuntore deve condurre i lavori con personale di provata capacità ed idoneo, per numero eguale, alle necessità derivanti dal programma dei lavori approvati. L'Assuntore, ove non conduca personalmente i lavori, deve farsi rappresentare con il consenso della Stazione Appaltante, per mandato, da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnica e morale alla quale conferisce i poteri necessari per l'esecuzione dei lavori a norma di contratto. L'Assuntore è sempre direttamente responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Sul luogo di lavoro deve sempre essere presente un rappresentante dell'Assuntore, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla D.L., di idonea capacità tecnica, in qualità di Direttore del Cantiere preposto al massimo livello a tutto il personale presente nel cantiere stesso e autorizzato a ricevere per l'Assuntore, a tutti gli effetti, gli ordini verbali e scritti della D.L. Tutto il personale addetto ai lavori, compreso il Direttore del cantiere, deve essere di gradimento della D.L., che può disporre, senza onere di motivazione e senza essere tenuta a rispondere delle conseguenze, l'allontanamento dal cantiere di qualsiasi addetto ai lavori.

5.3. Interventi di Manutenzione a guasto

L'Assuntore dovrà, inoltre, espletare tutti gli interventi a guasto urgenti, in qualunque giorno della settimana anche festivo e in qualunque orario giornaliero e/o notturno. Tale evenienza è correlata alla destinazione d'uso sanitario della struttura che necessita di interventi di riparazione immediati. Per tali interventi, l'Assuntore non potrà richiedere alcun onere economico aggiuntivo oltre alla normale contabilizzazione secondo le modalità prima riportate. L'Assuntore non potrà inoltre pretendere alcun incremento per interventi notturni e/o festivi. Tutti gli interventi dovranno essere concordati con la Direzione Sanitaria e con il RSPP, onde garantire il corretto e sicuro svolgimento delle attività sanitarie.

Gli interventi urgenti e indifferibili potranno essere richiesti anche con semplice comunicazione telefonica, che dovrà successivamente essere confermata con fax o e-mail mediante Ordinatorio, da emettersi entro il secondo giorno lavorativo successivo alla richiesta verbale effettuata.

In caso di richiesta ai sensi del precedente comma, l'Assuntore dovrà intervenire sul luogo nei tempi previsti nel paragrafo "5.4 Reperibilità e pronto intervento" del presente articolo, con il personale e le attrezzature necessarie per la pronta riparazione del guasto.

Per ciascun intervento a chiamata dovrà essere redatta dall'Assuntore una apposita scheda che riporti il numero progressivo attribuito alla richiesta di intervento, l'orario di ricevimento della stessa, l'orario di arrivo della squadra sul luogo, la durata dell'intervento e l'esito dello stesso.

5.3.2. Manutenzione straordinaria

In relazione a ciascun intervento di manutenzione straordinaria, all'Assuntore dovrà procedere ad effettuare i necessari sopralluoghi e a quantificare il preventivo di spesa sulla scorta dei prezzi unitari previsti dal

presente Capitolato, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla richiesta di intervento da parte della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante una volta approvato il preventivo di spesa invierà all'Assuntore specifico Ordinativo. La redazione del Piano Generale di Sicurezza e Coordinamento, ove previsto dalla normativa vigente, resta a carico della Stazione Appaltante mentre farà carico, in ogni caso, all'Assuntore la redazione del Piano Operativo della Sicurezza, anche laddove ammesso in sostituzione del Piano Generale di Sicurezza e Coordinamento in base alla normativa vigente.

Il termine di consegna dei lavori realizzati a perfetta regola d'arte potrà essere unico ovvero potranno prevedersi dei termini di consegna parziali, che dovranno essere indicati in un apposito crono-programma delle attività allegato all'Ordinativo sopra citato; i termini per il completamento dei lavori decorreranno dal ricevimento del medesimo Ordinativo.

5.4. Reperibilità e Pronto Intervento

Relativamente a tutte le prestazioni attivate secondo le modalità stabilite dal presente capitolato, e per l'intero periodo di durata relativo, l'Assuntore dovrà garantire la Reperibilità 24 ore su 24 in tutti i giorni dell'anno (feriali e festivi) ed il Pronto Intervento entro 1 ora dalla chiamata da parte dei Referenti della Stazione Appaltante, a fronte di eventuali situazioni che potrebbero costituire pericoli per l'incolumità delle persone o degli immobili.

In presenza di situazioni di pericolo, anche potenziale, il personale addetto dell'Assuntore dovrà provvedere senza indugio alla messa in opera di tutti gli accorgimenti necessari per la limitazione del rischio, compreso il ricorso ad eventuali transennamenti, delimitazioni di aree, interruzioni di energia elettrica, acqua, gas, ecc., al fine di assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità e di contenere al minimo i possibili danni sia diretti che indotti alle strutture ed agli impianti.

Gli interventi dovranno quindi proseguire provvedendo, ove e per quanto possibile, al ripristino delle funzionalità delle parti di edificio e/o degli impianti interessati.

5.5. Esecuzione dei lavori

Per ogni intervento da effettuare i Referenti abilitati della Stazione Appaltante trasmetteranno all'Assuntore uno specifico Ordinativo, contenente tutti gli elementi necessari per la relativa esecuzione, tra cui la data di inizio e la durata previste dei lavori richiesti.

L'Assuntore provvederà alla realizzazione degli interventi che gli verranno ordinati dalla Stazione Appaltante, assumendone a proprio carico tutti gli oneri e gli obblighi connessi ai lavori in funzione della loro natura ed i relativi costi.

Gli interventi ordinati:

- potranno riguardare qualsiasi tipologia di lavoro inerente la manutenzione degli immobili quant'altro oggetto del presente appalto
- dovranno essere eseguiti dall'Assuntore nei tempi e nei modi previsti e stabiliti dalla Stazione Appaltante.

Nello svolgimento di tutti gli interventi affidati, l'Assuntore dovrà rispettare scrupolosamente le normative tecniche (UNI, CEI, UNICIG, ecc.) applicabili ai lavori previsti dal presente Capitolato.

In particolare, per tutte le tipologie di intervento:

- dovrà essere applicata la "regola d'arte" in fase esecutiva;
- verranno impiegati esclusivamente materiali e prodotti delle migliori qualità reperibili sul mercato;
- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni applicabili in ordine alla sicurezza, come da normativa vigente.

Nel caso di lavori da eseguirsi anche in presenza di utenti, l'Assuntore dovrà porre in atto le misure più opportune al fine di prevenire ogni eventuale pericolo, rischio o disagio per le persone.

Nella fase esecutiva degli interventi, l'Assuntore dovrà inoltre porre la massima attenzione nel procurare il minor disturbo possibile alle attività svolte negli edifici interessati, in termini di:

- rumori;

- emanazione di polveri o esalazioni;
- interferenze nei percorsi d'uso, pedonali e veicolari;
- depositi di materiali;
- rilascio di detriti;

tutti gli interventi dovranno essere preventivamente concordati con la Direzione Sanitaria e con il RSPP

Nei suddetti casi, l'Assuntore dovrà:

- provvedere all'installazione di adeguati mezzi provvisori (transenne, delimitazioni, ecc.);
- effettuare adeguate azioni di informazione;
- concordare con la Stazione Appaltante le giornate e gli orari per l'esecuzione degli eventuali interventi che potrebbero alterare il normale stato di quiete dei luoghi.

Alcuni interventi potranno essere inoltre richiesti dalla Stazione Appaltante prescrivendo l'esecuzione in concomitanza con l'assenza degli utenti e personale sanitario dai locali, e quindi concentrandoli in particolari orari o giornate; in questi casi l'Assuntore ha l'onere di organizzarsi per rispondere a tali particolari esigenze, disponendo in tali orari e periodi di personale e mezzi numericamente e professionalmente adeguati a rispondere alle necessità, senza poter per questo pretendere maggiori compensi.

Tutti gli interventi manutentivi dovranno essere completati con il trasporto a discarica e lo smaltimento dei residui, effettuati nel rispetto delle normative vigenti.

Eventuali modifiche agli interventi previsti che dovessero risultare necessarie in corso d'opera, dovranno:

- costituire oggetto di specifiche Perizie di Variante;
- essere approvate formalmente dai Referenti della Stazione Appaltante, con emissione di appositi Ordinativi integrativi.

Ogni lavoro ordinato si potrà ritenere concluso (e di conseguenza autorizzata la relativa fatturazione) esclusivamente a seguito:

- della consegna da parte dell'Assuntore di tutti i rendiconti, della documentazione e degli eventuali certificati previsti per legge e/o richiesti dalla Stazione Appaltante;
- dell'emissione da parte dei Referenti della Stazione Appaltante della relativa attestazione di "Regolare Esecuzione".

5.6. Progettazione e preventivazione dei lavori

Qualora, ai sensi della vigente normativa sui Lavori Pubblici, risultasse necessaria la progettazione degli interventi, come nel caso di lavori strutturali e/o impiantistici di adeguamento normativo e funzionale, questa potrà essere eseguita dai tecnici della Stazione Appaltante o da professionisti da essa incaricati.

Nel caso di svolgimento della progettazione da parte dei tecnici della Stazione Appaltante o di terzi da questa incaricati, l'Assuntore dovrà provvedere solo ed esclusivamente all'esecuzione dei lavori che gli verranno ordinati.

Qualora venisse richiesta all'Assuntore la preventivazione di lavori compresi nel presente appalto, questi dovrà provvedere all'elaborazione dei relativi computi metrici estimativi necessari per la realizzazione degli interventi in questione.

I suddetti preventivi delle opere da eseguire dovranno:

- essere redatti secondo le prescrizioni del D.Lgs. 50/2016;
- prevedere la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali ed accessori che risultano necessari per consegnare i lavori eseguiti a perfetta regola d'arte.

Tali preventivi saranno sottoposti all'esame dei Referenti della Stazione Appaltante, che hanno il diritto di richiedere tutte le modifiche che riterranno opportune, e la facoltà di procedere o meno alla relativa approvazione.

L'esecuzione dei lavori di cui sopra, dovrà costituire oggetto di appositi Ordinativi che verranno trasmessi all'Assuntore, il quale provvederà alla predisposizione e alla gestione delle pratiche per l'ottenimento delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari alla relativa realizzazione anche con l'impiego, ove previsto, di professionisti abilitati.

E' a carico dell'Assuntore l'osservanza delle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,

Sono a carico dell'Assuntore anche gli oneri per tasse, diritti e bolli, necessari per le denunce e l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze da parte degli organi competenti e quant'altro a ciò connesso.

La Stazione Appaltante fornirà inoltre tutta l'eventuale documentazione disponibile attinente le opere da realizzare.

Restano comunque demandati all'Assuntore l'obbligo e la responsabilità di soddisfare integralmente tutte le prescrizioni applicabili agli interventi affidati, cautelando la Stazione Appaltante da eventuali omissioni di dispositivi, forniture, opere ed adempimenti essenziali per l'esecuzione a regola d'arte e/o la completa conformità normativa degli interventi realizzati.

ART. 6 TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'Assuntore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dai Contratti Applicativi e/o dagli Ordinativi, a decorrere dalla data di consegna dei lavori stessi.

L'Assuntore si impegna ad accettare eventuali proroghe, alle medesime condizioni del contratto, nessuna esclusa, nelle more dello svolgimento da parte della Stazione Appaltante delle procedure di gara per l'affidamento del nuovo appalto.

Per ogni singolo intervento ordinato, l'Assuntore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal relativo Ordinativo. Entro 15 giorni a decorrere da tale termine dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante tutte le documentazioni e certificazioni, la cui predisposizione è a carico dell'Assuntore, che risultano necessarie a consentire il funzionamento delle opere realizzate, compresi gli elaborati as-built di ogni singolo intervento eseguito

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di occupare o utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo/regolare esecuzione e, a tale scopo l'Assuntore dovrà fornire entro il termine suddetto tutta la documentazione tecnico-amministrativa (licenze, certificazioni, ecc.) per garantire la immediata funzionalità e fruibilità dell'opera.

La presa in consegna prima del collaudo non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Assuntore.

ART. 7 SICUREZZA – PIANI DI SICUREZZA

L'Assuntore, con la sottoscrizione del contratto di appalto, dichiara di essere a conoscenza delle norme disciplinanti la sicurezza sul lavoro e delle responsabilità poste in capo ai datori di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, nel quadro dei propri obblighi di proteggere i lavoratori dai rischi cui sono esposti durante i lavori. Conseguentemente si impegna ad osservare e fare osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni, le norme tecniche e i regolamenti vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la tutela della salute durante il lavoro.

Quanto sopra costituisce richiamo delle disposizioni gravanti sull'Assuntore per il rispetto delle norme prescritte in materia di sicurezza sul lavoro la cui attuazione, in fase d'esecuzione delle opere appaltate, costituisce obbligo ineludibile, pena l'applicazione delle sanzioni previste in caso di inosservanza delle sopra le menzionate norme.

In particolare l'Assuntore dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008, consegnare alla D.L. copia di:

- a. proprio Documento di Valutazione Rischi, redatto ai sensi D.Lgs. n. 81/2008;
- b. comunicazione del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, ai sensi del citato decreto;
- c. copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

A fronte degli obblighi di cui sopra spettanti all'Assuntore, sono posti in capo alla Stazione Appaltante altri obblighi quali quelli disposti dal D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. che assegnano alla medesima Stazione Appaltante funzioni di controllo della sicurezza durante l'esecuzione delle opere appaltate.

Vita la caratteristica di Accordo Quadro che comporta l'esecuzione di opere disposte di volta in volta la Stazione Appaltante, haredatto sia il "PIANO TIPOLOGICO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO" (PTSC). Detto PTSC è peculiare alle caratteristiche tipologiche e tecniche delle opere oggetto del presente Appalto e allaloro modalità d'esecuzione, che sono tali da non far parte di un complesso unitario.

Esso in particolare, traccia il sistema di organizzazione della sicurezza che richiedono le opere oggetto del presente Appalto e i rischi normalmente connessi alle tipologie di interventi che dovranno essere eseguiti con le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a garantire, in correlazione alle categorie di lavoro e alla tipologia delle opere che saranno commissionate all'Assuntore e per tutta la durata di ogni singolo intervento da eseguire, il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e della tutela della salute dei lavoratori. Esso contiene altresì l'estima dei relativi costi che non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

I costi imputati a spese per la sicurezza, quali quelli determinati dalla Stazione Appaltante per il presente Appalto devono considerarsi fissi e invariabili.

Con la firma del presente Capitolato l'Assuntore accetta il Piano Tipologico di Sicurezza e Coordinamento redatto dalla Stazione Appaltante riconoscendone perfettamente congrua la stima dei costi afferenti alla sicurezza e ritenendoli tecnicamente rispondenti allo scopo cui sono destinati, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia.

A norma dell'art. 96 del D.Lgs. 81/2008 (comma 1 lett. g) l'Assuntore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve redigere e consegnare alla Stazione Appaltante, un **Piano Tipologico Operativo di Sicurezza** (PTOS) che, in analogia al procedimento applicato dalla stessa Stazione Appaltante per la redazione del PTSC e in conformità alle prescrizioni di legge, deve contenere tutte le indicazioni per la pianificazione delle misure di sicurezza, commisurate alle tipologie dei lavori da eseguire, in conseguenza delle proprie scelte autonome, quali il suo modello di organizzazione del sistema di prevenzione, nonché i procedimenti esecutivi che si intendono porre in essere per dare attuazione alle misure di prevenzione e di protezione prescritte nel PTSC.

A detto Piano, da considerarsi complementare del Piano Tipologico di Sicurezza e di Coordinamento, sono assoggettate anche le Imprese subaffidatarie, subappaltatrici o cottimiste. Il PTOS deve comprendere il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 comma 1 lettera a) e 28 del D.Lgs. 81/2008.

L'Assuntore, oltre a proporre eventuali integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento, è altresì obbligato ad inserire nel "piano operativo di sicurezza", ad integrazione di quanto richiesto nell'allegato XV del D. Lgs. 81/2008:

- a. il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il Cantiere (spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso, ecc.);
- b. le previsioni di disinfezione periodica, ove necessario;
- c. le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'Assuntore intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc., che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;
- d. le fonti di energia che l'Assuntore intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione che per la forza motrice dei macchinari, tali attrezzature dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si svolgono i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;
- e. i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'Assuntore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione e a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;
- f. dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;

g. le opere provvisorie necessarie per l'esecuzione di lavori quali: cassetture, sbadaccature, onteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaboratigrafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all'uopo abilitato per Legge;

h. particolari accorgimenti ed attrezzature che l'Assuntore intende impiegare per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o ingalleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;

i. quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Eventuali integrazioni al PTSC (previste nel Piano Tipologico Operativo di Sicurezza) volte a garantire un maggior livello di sicurezza che l'Assuntore intenda apportare, non possono in ogni caso comportare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Il Piano Tipologico di Sicurezza e Coordinamento, eventualmente integrato, nonché il Piano Tipologico Operativo di Sicurezza, formano parte integrante del contratto d'appalto, pertanto eventuali gravi e ripetute violazioni degli stessi, da parte dell'Assuntore e/o di imprese sub-affidatarie, subappaltatrici e cottimiste, costituiscono, previa formale costituzione in mora dell'interessato, causa di risoluzione del contratto medesimo.

Con l'assegnazione dei singoli interventi e quindi con la precisa individuazione dell'opera da eseguire e del relativo contesto ambientale, il PTOS redatto dall'Assuntore dovrà essere integrato/aggiornato dallo stesso Assuntore ogni qualvolta sussistano le seguenti circostanze:

- interventi la cui entità presunta è superiore a 200 uomini/giorno;
- interventi che comportano rischi particolari elencati nell'Allegato XI al D Lgs 81/2008;
- interventi comportanti lavorazioni non contemplate tra quelle individuate nel PTOS;
- se per specifiche esigenze di sicurezza fosse disposta, con motivato O.d.S., l'integrazione dello stesso PTOS.

Il PTOS così integrato dovrà essere consegnato entro 5 giorni dall'ordine e comunque prima dell'inizio lavori di ogni singolo intervento, e dovrà essere aggiornato al verificarsi di situazioni che, in corso d'opera, ne giustificano la rielaborazione.

Anche in questo caso, gli eventuali aggiornamenti/integrazioni non possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Il rispetto dell'osservanza delle norme di cui sopra va esteso anche ai subaffidatari, ai subappaltatori ai lavoratori autonomi. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Assuntore dalla suddetta responsabilità, ovvero dal suo obbligo di esigere dai soggetti sopra indicati il rispetto delle disposizioni e degli adempimenti posti in capo agli stessi dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e ciò senza pregiudizi degli altri diritti della Stazione Appaltante.

La corretta ed esatta applicazione dei Piani sopracitati e in genere ogni adempimento ed accorgimento riguardanti la prevenzione di infortuni e rischi di ogni genere inerenti allo svolgimento dei lavori, restano di esclusiva responsabilità dell'Assuntore, e in sottordine del suo Direttore di Cantiere, dei suoi preposti e di tutto il personale addetto ai lavori. E' fatta salva in ogni caso la facoltà della Stazione Appaltante, pur essendo estranea al processo produttivo ed alle derivanti responsabilità, di dare, attraverso i suoi organi preposti, disposizioni integrative o di maggiori cautele che riterrà opportune, ed alle quali l'Assuntore è tenuto ad uniformarsi. Nel caso in cui la Stazione Appaltante riscontri la non applicazione dei suddetti Piani, sia da parte dell'Assuntore che delle eventuali Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, potrà intervenire a proprio insindacabile giudizio con diversi provvedimenti quali:

- richiamo verbale o scritto dell'Assuntore;
- sospensione dei lavori;
- allontanamento dal cantiere delle Imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi;

· risoluzione del contratto con l'Assuntore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, L'Assuntore non potrà richiedere alcun compenso o indennizzo a causa di tali provvedimenti e la Stazione Appaltante si riserva, in caso di ripetute inadempienze, di chiedere l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro.

ART. 8 CRONOPROGRAMMA E PROGRAMMA DEI LAVORI

Per ogni intervento ordinato, il relativo Ordinativo stabilisce il termine di ultimazione dei lavori.

A giudizio della Direzione dei Lavori, nei casi ritenuti più complessi, l'Assuntore dovrà consegnare, entro e non oltre 3 gg. dalla data di consegna di ogni singolo intervento, il cronoprogramma esecutivo dei lavori nel quale dovranno essere evidenziati l'inizio, l'avanzamento settimanale e il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, precisando il tipo e la qualità delle macchine e degli impianti che l'Assuntore si obbliga in ogni caso ad impiegare, nonché il termine del loro approntamento in cantiere.

Nella compilazione del programma dei lavori l'Assuntore deve attenersi alle indicazioni che gli saranno fornite dalla Stazione Appaltante, dando priorità alle opere che condizionano lo sviluppo generale (o che, in accordo con la D.L., convenga eseguire anticipatamente).

Il programma esecutivo presentato dall'Assuntore deve essere esplicitamente approvato dalla D.L. Tale programma non vincola la Stazione Appaltante, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione senza che per esse possa essere sollevata eccezione alcuna dall'Assuntore, mentre invece è espressamente impegnativo per quest'ultimo, il quale ha l'obbligo di adeguarsi alle variazioni che la Stazione Appaltante si riserva d'apportare - in relazione alle proprie esigenze di ultimazione, anche parziale, delle opere - senza che per questo possa trarne alcun diritto e/o ragione per recedere dal contratto, o per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie, o prezzi diversi da quelli contrattualmente stabiliti. Non sono previsti compensi ulteriori o premi qualora l'esecuzione delle opere avvenisse in tempi inferiori. L'approvazione del programma da parte della Stazione Appaltante non esclude tuttavia, né diminuisce, le responsabilità dell'Assuntore per la regolare e tempestiva esecuzione delle opere.

In caso di ritardo sul programma approvato, l'Assuntore dovrà segnalare alla Stazione Appaltante i provvedimenti che intende adottare e le conseguenti modifiche al programma tendenti al recupero del ritardo stesso, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di applicare le penali di cui ai successivi articoli nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione degli stessi.

ART. 9 SUBAPPALTO

Per il subappalto si applicano le norme vigenti contenute nell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare, ai sensi degli articoli / norme sopra citate, l'Assuntore è tenuto ai seguenti adempimenti:

- indicare all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere a cottimo;
- presentare apposita richiesta di subappalto alla Stazione Appaltante, corredata della documentazione di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
- depositare il contratto di subappalto (che comunque deve essere autorizzato dalla Stazione Appaltante) o una sua copia autenticata presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di previsto inizio delle relative opere;
- trasmettere, al momento del deposito del contratto di subappalto, anche la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali e speciali previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;
- non sussistenza, nei confronti dell'affidatario del subappalto o cottimo, di alcuno dei divieti previsti dalle norme di legge (anche se qui non espressamente citate) vigenti in materia di misure contro la delinquenza mafiosa.

L'inosservanza di quanto sopra darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il contratto con effetto immediato e senza compensi o indennizzi, a semplice dichiarazione della Stazione Appaltante stessa, restando inoltre impregiudicata ogni altra azione per eventuali danni.

Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione delle prestazioni contrattuali, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione e comunque la Stazione Appaltante e/o l'Assuntore

accertassero l'inadeguatezza delle prestazioni rese dal subappaltatore, al ricevimento della relativa comunicazione scritta, l'Assuntore dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del relativo contratto di subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore medesimo.

Come già specificato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, il subappaltatore, tramite l'Assuntore, deve trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del Piano Operativo per la sicurezza fisica dei lavoratori.

L'Assuntore è responsabile in solido con il subappaltatore per l'osservanza da parte del subappaltatore stesso nei confronti dei propri dipendenti del trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

In caso di inadempimento di uno qualsiasi degli obblighi di cui sopra, la Stazione Appaltante procederà alla sospensione dei pagamenti per un ammontare corrispondente, fino alla definizione della questione, senza che l'Assuntore ed il subappaltatore possano accampare pretesa alcuna perinteressi, rivalutazione o indennizzi di sorta.

L'Assuntore, che è tenuto al pagamento del subappaltatore, dovrà trasmettere alla StazioneAppaltante, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti nei confronti del subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'Assuntore resterà, in ogni caso, unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante e d'interessi, dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate e di ogni adempimento comunque ad esse connesse, manlevando la Stazione Appaltante medesima da qualsiasi eventuale pretesa delle ditte subappaltatrici o di terzi.

Nei contratti tra l'appaltatore principale ed i suoi subappaltatori e subcontraenti dovrà essere inserita la clausola con cui le parti si assumono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, nel rispetto della Legge n. 136/2010.

Resta inteso che, nel caso di inosservanza del presente capitolato, verrà meno il contratto con l'Assuntore e verranno contestualmente meno anche tutti gli eventuali subappalti, senza che l'Assuntore e i subappaltatori possano avere nulla a pretendere a qualsivoglia titolo dalla StazioneAppaltante.

ART. 10 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Accordo Quadro prevederà, a pena di nullità, apposita clausola con cui le parti si assumono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, nel rispetto della Legge 136 del 2010.

A tal fine il pagamento avverrà sul conto corrente bancario o postale dedicato all'appalto, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

L'appaltatore si obbliga a comunicare ad IFO, gli estremi identificativi dei conticorrenti dedicati al suddetto appalto entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conticorrenti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla gara, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, obbligandosi, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Verranno utilizzati strumenti di pagamento tracciabili che riporteranno in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo della gara (Cig).

ART. 11 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Le sospensioni e le riprese dei lavori, ordinate dal D.L., devono essere sempre approvate dal Responsabile del Procedimento.

ART. 12 CONTROVERSIE E PROCEDURA DI RISOLUZIONE BONARIA

Fatte salve le diverse disposizioni del presente Capitolato, la pianificazione di quelle attività di esecuzione che richiedano la cooperazione delle Parti, e l'esame di tutte le problematiche eventualmente emerse nell'esecuzione, sono demandate alla negoziazione dei rappresentanti rispettivamente nominati dalle Parti.

In particolare i predetti rappresentanti dovranno coordinarsi e collaborare in buona fede relativamente a:

1. qualsiasi divergenza di valutazioni tra le Parti inerente all'interpretazione, all'esecuzione del presente Capitolato e degli Ordinativi di Lavoro;
2. l'istruttoria di eventuali richieste di eliminazione e/o modifica e/o integrazione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato;
3. eventuali contestazioni in merito all'esecuzione delle prestazioni;
4. qualunque altro argomento individuato dalla comune volontà delle Parti.

I rappresentanti della Stazione Appaltante e dell'Assuntore dovranno incontrarsi ogni volta che si ravvisi la necessità di cooperazione per la risoluzione di aspetti operativi.

Le problematiche esaminate dai rappresentanti delle Parti e le relative istruttorie devono essere adeguatamente documentate. Di tutte le problematiche sorte e delle soluzioni negoziate deve essere redatto un memorandum.

Per le controversie che insorgessero tra la Stazione Appaltante e l'Assuntore, nonché per le riserve che quest'ultimo intendesse proporre, si osserveranno le norme in proposito contenute negli art. 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Qualora non venisse raggiunto un accordo bonario tra le parti, viene esclusa la competenza arbitrale e la definizione delle controversie è demandata alla magistratura ordinaria esclusiva del Foro di Roma. È escluso il ricorso al Collegio Arbitrale.

L'Assuntore, fatte valere le proprie ragioni nel corso dei lavori nel modo anzidetto, è tuttavia tenuto ad attenersi sempre alle disposizioni del D.L. senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate, né rifiutare di eseguire i lavori commissionati.

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità ivi indicate, la Stazione Appaltante ha facoltà di recedere dall'Accordo Quadro in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, pagando, oltre ai lavori eseguiti, un decimo dell'importo dei lavori ordinati e non eseguiti, e il valore dei materiali utilizzabili per il completamento dei lavori esistenti in cantiere e già accettati dalla D.L. anteriormente alla data di notifica del provvedimento di scioglimento del contratto.

Resta escluso ogni altro compenso a qualsiasi titolo.

La Stazione Appaltante dovrà darne preavviso a mezzo lettera raccomandata a.r. da spedirsi almeno 20 giorni prima della data indicata per il recesso. La Stazione Appaltante ha, altresì, facoltà di recedere parzialmente ed in qualsiasi momento dall'Accordo Quadro, dandone a mezzo lettera raccomandata a.r. il medesimo preavviso che essa abbia ricevuto dai propri conduttori, ridotto di 5 giorni lavorativi.

L'Assuntore da atto di essere a conoscenza e di accettare che parte delle attività oggetto del presente Capitolato saranno svolte nei confronti di conduttori di immobili di proprietà di IFO e che tali conduttori potranno in qualsiasi momento interrompere dette prestazioni.

La Stazione Appaltante ha, infine, facoltà di recedere anche dalle singole prestazioni operative a corpo (**schede**) di cui all'allegato A al presente CSA, dandone preavviso a.r. da spedirsi almeno 30 giorni prima della data indicata per il recesso.

L'Assuntore è obbligato a riportare il presente articolo in tutti i contratti con soggetti terzi affidatari, ottenendone l'approvazione specifica anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ.

Nel caso in cui le penali applicate superino il 10% del valore dell'intero appalto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto e di far eseguire i restanti lavori ad altra Ditta, addebitando all'Assuntore gli eventuali maggiori costi ed altri ulteriori danni.

La Stazione Appaltante è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 108 D.Lgs. 50/2016.

L'Assuntore avrà diritto al solo pagamento, con i prezzi contrattualmente stabiliti, dei lavori eseguiti nonché dei materiali a piè d'opera che, a giudizio insindacabile della D.L., saranno riconosciuti idonei ed utilizzabili,

fermo restando l'obbligo dell'Assuntore al risarcimento dei danni che la Stazione Appaltante dovesse subire per il proseguimento dei lavori sia per ogni altro titolo.

In caso di grave inadempienza, pertanto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale in corso e si ritiene pertanto svincolata dalle relative obbligazioni.

A titolo meramente esemplificativo sono considerate "gravi inadempienze" le azioni e/o i comportamenti per i quali l'Assuntore:

- si renda colpevole di frode e/o inadempienze gravi agli obblighi stabiliti dalla legge o dal presentecapitolato, tali da compromettere, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, la buonuscita degli interventi e la loro ultimazione nei termini stabiliti;
- non rispetti obblighi concernenti il personale, con riferimento al C.C.N.L., agli oneri previdenziali assistenziali;
- utilizzi subappaltatori non autorizzati;
- sospenda o ritardi ingiustificatamente l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- si renda responsabile di gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza;
- non adempia alla diffida ad eliminare, entro un congruo termine, le irregolarità riscontrate.

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto e degli Ordinativi di Lavoro conseguenti qualora:

- l'Assuntore venga dichiarato fallito o venga sottoposto a concordato preventivo o a qualsiasi altra procedura concorsuale comunque denominata;
- l'Assuntore non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti in materia e/o non applichi, per le singole tipologie di attività, i contratti collettivi di categoria del settore di riferimento.

Oltre che nei casi specificamente previsti da singoli articoli del presente Capitolato, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto in caso di inadempimento, anche parziale, delle obbligazioni derivanti dal presente capitolato ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ. In ognuna delle ipotesi sopra previste la Stazione Appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite e avrà diritto di escutere la cauzione prestata, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

La risoluzione del contratto tra la Stazione Appaltante e l'Assuntore comporterà la risoluzione automatica di tutti i sub contratti e affidamenti stipulati dall'Assuntore in relazione alle prestazioni di cui all'art. 9 del presente Capitolato.

L'Assuntore è obbligato a riportare il presente articolo in tutti i contratti con soggetti terzi affidatari, ottenendone l'approvazione specifica anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ.

ART. 14 DANNI

Si considerano danni di forza maggiore quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che l'Assuntore non sia riuscito ad evitare nonostante l'adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza.

Non potranno in ogni caso essere considerati eventi "imprevedibili ed eccezionali" fatti ed eventi comunque ascrivibili alla sfera di azione e controllo dell'Assuntore (d es. sciopero dei dipendenti dell'Assuntore stesso).

I danni che dovessero derivare dall'esecuzione negligente della prestazione lavorativa non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Assuntore, il quale è altresì obbligato a risarcire alla Stazione Appaltante gli eventuali danni conseguenti.

L'Assuntore è responsabile, a qualsiasi titolo, di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed alle persone in conseguenza dell'esecuzione dei lavori o per altre cause ad essi contingenti. La garanzia assicurativa da stipulare a copertura di tale responsabilità è regolata dal successivo art. 15.

In caso di danni arrecati ai beni preesistenti e/o su cui si interviene (edifici, impianti, manufatti, ecc.), la Stazione Appaltante provvede comunque a trattenere, sugli importi che verranno a maturare a favore dell'Assuntore, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento

dell'idoneità tecnica e dell'affidabilità operativa e a suo insindacabile giudizio, può invitare l'Assuntore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Stazione Appaltante anche eseguiti da altre imprese di fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite.

ART. 15 GARANZIA, CAUZIONE E ASSICURAZIONE

15.1 Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 è richiesta, al momento dell'offerta, la costituzione, da parte delle Imprese partecipanti alla gara d'appalto, di una garanzia provvisoria così come previsto nel disciplinare di gara.

15.2 Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 alla firma dell'Accordo Quadro, l'Assuntore aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del **10% dell'importo del corrispettivo contrattuale**. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della suddetta cauzione determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Stazione Appaltante, senza che l'Assuntore abbia nulla a pretendere in conseguenza, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione – che dovrà prestarsi attraverso fidejussione bancaria o polizza assicurativa, nell'osservanza delle leggi vigenti, da primari Istituti di credito od Imprese di Assicurazioni – coprirà gli oneri per il mancato od inesatto adempimento da parte dell'Assuntore di tutte le obbligazioni contrattuali, nonché del recupero di maggiori somme che la Stazione Appaltante abbia eventualmente erogato in più durante l'appalto, del recupero di eventuali acquisizioni che la Stazione Appaltante abbia eseguito in sostituzione di quelli non operati dall'Assuntore e di quanto altro dovuto a qualsiasi titolo dall'Assuntore, fatto salvo il recupero per altre vie di quanto eccedente l'importo della cauzione stessa.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o di Contratto Applicativo disposta in danno dell'Assuntore. La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Assuntore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Qualora la Stazione Appaltante intervenga sulla cauzione definitiva, escutendola in tutto o in parte, l'Assuntore è obbligato ad integrarla entro 30 giorni dalla data della relativa comunicazione in tal senso da parte della Stazione Appaltante. La mancata reintegrazione è causa di risoluzione del contratto.

La cauzione definitiva, sulla quale non saranno corrisposti interessi e che cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, sarà progressivamente e automaticamente svincolata, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in rapporto all'avanzamento dell'esecuzione attestato dagli stati d'avanzamento emessi o altro analogo documento.

L'ammontare residuo sarà svincolato all'emissione del certificato di collaudo e quindi solo dopo il completo adempimento da parte dell'Assuntore di tutte le obbligazioni contrattuali.

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

15.3 Responsabilità e garanzie assicurative

La Stazione Appaltante è estranea ai rapporti dell'Assuntore con i terzi e non risponde per fatti e/odanni di qualsiasi natura casualmente riconducibili all'attività dell'Assuntore.

Pertanto, quest'ultimo terrà indenne la Stazione Appaltante, nel modo più ampio e senza eccezioni oriserve, da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni casualmente riconducibili all'attività dell'Assuntore medesimo, intervenendo ove occorra nei relativi giudizi.

L'Assuntore sarà tenuto a manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, direttamente o indirettamente fondata sulle prestazioni oggetto del presente Capitolato, avanzata nei confronti della Stazione Appaltante dai Conducenti ai quali è resa la prestazione.

L'Assuntore dovrà, inoltre farsi carico di ogni eventuale danno arrecato alla Stazione Appaltante medesima dal proprio personale, nell'espletamento delle prestazioni oggetto dell'affidamento. Al titolo puramente indicativo e non esaustivo l'Assuntore dovrà risarcire la Stazione Appaltante per eventuali danni alla struttura edile, apparecchiature elettromedicali, agli impianti.

Fermo restando che l'Assuntore sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura essi siano che dovessero essere arrecati dal proprio personale e/o dalle attrezzature e mezzi, e che in ogni caso dovrà provvedere senza indugi e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione e/o rifacimento delle parti o di quanto danneggiato, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'Assuntore dovrà stipulare con primaria Compagnia assicuratrice una polizza di assicurazione a copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata sarà pari a € 5.000.000,00.

La polizza dovrà inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (senza esclusioni di sorta per il riconoscimento di tale qualifica inclusa la Stazione Appaltante) con un massimale, per ogni sinistro, di euro 5.000.000,00, con il limite di euro 5.000.000,00 per danni a persone e il limite di euro 5.000.000,00 per danni a cose. La polizza deve prevedere, inoltre, lo svincolo unicamente previa restituzione, da parte della Stazione Appaltante, dell'originale della polizza stessa ovvero previa dichiarazione liberatoria di quest'ultima attestante che si può procedere allo svincolo.

Tale dichiarazione liberatoria non ha efficacia retroattiva.

La polizza dovrà, infine, prevedere espressamente, quale condizione di assicurazione, che il mancato pagamento da parte dell'Assuntore dei premi successivi al primo fino alla data di svincolo non potrà essere opposto in nessun caso alla Stazione Appaltante garantita.

L'Assuntore si obbliga a produrre le quietanze di premio relative alle scadenze che ricadono nel periodo di vigenza del presente Capitolato, compreso l'eventuale periodo di proroga.

La polizza dovrà fare richiamo al contenuto del contratto d'appalto che la Compagnia dichiarerà di aver visionato e di ben conoscere, e infine prevederà espressamente che la Stazione Appaltante è garantita e rilevata volontariamente (art. 105 C.P.C.) da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia o altro che possa derivarle da terzi in dipendenza diretta o indiretta del presente appalto.

L'Assuntore rifonderà la Stazione Appaltante a semplice richiesta, per ogni somma riferita a scoperture derivanti da esclusioni di garanzia, franchigia o scoperti o differenze tra limiti di risarcimento presenti in polizza e l'ammontare dei danni effettivamente patiti dalla Stazione Appaltante stessa, dal personale da essa dipendente e da terzi.

La copertura assicurativa di cui al presente articolo, completa della responsabilità civile verso terzi, decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato.

L'Assuntore, almeno 10 giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, è tenuta a rilasciare alla Stazione Appaltante copia conforme della polizza di cui al presente articolo.

15.4 Garanzie dopo l'ultimazione dei lavori

In aggiunta alle garanzie di cui ai punti precedenti, L'Assuntore, con la firma del presente Contratto, garantisce i materiali, le apparecchiature, i componenti e la funzionalità di quanto realizzato

(singolarmente che come prestazioni nel loro complesso) contro guasti, difetti di prestazioni e/o funzionamento che non siano imputabili ad eventi impreveduti e imprevedibili (precisamente individuabili), di caso fortuito, di forza maggiore o derivanti da uso contrario alle buone norme.

Tale garanzia avrà durata biennale dalla data di emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione ed impegna l'Assuntore a compiere, a sua cura e spese, tutti gli interventi, le sostituzioni di parti, i rifacimenti e quant'altro occorrente al fine di eliminare guasti, malfunzionamenti, difetti di prestazioni, ecc. Le parti contestate e sostituite, una volta ripresa la normale funzione, saranno soggette ad un nuovo periodo di garanzia suppletivo della durata di sei mesi.

La garanzia biennale di cui sopra è da intendersi estesa anche alla sostituzione o ripristino delle parti che dovessero risultare deteriorate nel corso del normale esercizio, in quanto gli elementi, gli impianti e quant'altro realizzato si intendono garantiti, nel loro complesso e nelle loro parti, senza necessità di sostituzioni per usura, per un periodo ben superiore a quello qui previsto come termine di garanzia.

Per tutte quelle lavorazioni che, se non correttamente eseguite, possono limitare la fruibilità del bene (quali ad esempio le impermeabilizzazioni, le sigillature, ecc.), la garanzia avrà durata decennale. Di tale condizione si darà espressa menzione nel relativo Ordinativo, con la firma per accettazione dello stesso Ordinativo da parte dell'Assuntore, si intende compresa anche l'accettazione del suddetto termine di garanzia.

ART. 16 PREZZI

Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte, a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte e in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati, e sono comprensivi di tutti gli oneri ed alee ad essi relativi o connessi.

ART. 17 CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

17.1 Corrispettivi

I compensi dovuti all'Assuntore a fronte di ciascun intervento realizzato, saranno quelli determinati dal relativo computo metrico consuntivo, elaborato mediante l'impiego dei prezzi unitari rilevati dai Prezzari DEI così come indicati nel precedente Art.3, al netto del relativo ribasso percentuale offerto dall'Assuntore in fase di gara.

Qualora nei suddetti prezzari non risultassero disponibili i prezzi unitari relativi a lavorazioni e/o forniture richieste dalla Stazione Appaltante, potranno essere definiti in accordo con la medesima Stazione Appaltante nuovi prezzi specificatamente negoziati; per questi ultimi dovrà essere elaborata dall'Assuntore un'apposita analisi di ogni nuovo prezzo, nella quale dovranno essere distinti:

- la fornitura dei materiali a piè d'opera (costo di: materiali, noli e trasporti);
- la manodopera necessaria (sulla base dei costi cognitivi dei Prezzari DEI al netto di spese generali ed utili);
- gli oneri della sicurezza, analiticamente stimati;
- le spese generali (nella misura del 15 %);
- gli utili d'impresa (nella misura del 10 %).

Sugli importi relativi alla fornitura dei materiali, alle spese generali ed agli utili d'impresa di cui ai nuovi prezzi unitari come sopra definiti, dovrà essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'Assuntore in sede di gara per le opere a misura.

Gli oneri di progettazione da riconoscersi nel caso di esecuzione da parte dell'Assuntore, verranno corrisposti sulla base di offerte presentate dall'Assuntore stesso e preventivamente approvate dalla Stazione Appaltante.

Gli eventuali interventi di "Pronto Intervento" di cui al precedente art. 5.4, verranno compensati a consuntivo, mediante applicazione dei medesimi listini e modalità sopra specificati.

17.2 Pagamenti

L'Assuntore riceverà pagamenti sui lavori secondo Stati di Avanzamento di cui al precedente articolo 3. Sugli acconti sarà operata la trattenuta di garanzia dello 0.50% prevista dal successivo art. 18 "oneri a carico dell'assuntore" del presente CSA.

L'Assuntore è edotto che tale appalto lavori è finanziato direttamente dalla Regione Lazio con apposito Decreto di Giunta Regionale n.358 del 2016. Questi IFO procederanno alla rendicontazione alla Regione Lazio degli interventi effettuati nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i tempi propri di tale procedura, trasmettendo gli atti contabili e gli estremi della fattura/e della quale si richiede il pagamento. Il pagamento sarà effettuato dietro rimessa dei relativi importi da parte della Regione Lazio.

I pagamenti all'Assuntore saranno effettuati secondo le modalità di seguito indicate.

Nei titoli di pagamento verranno detratte dal credito dell'Assuntore le somme per le eventuali penali nonché per il risarcimento di danni e/o rimborso spese.

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere in qualunque momento i documenti comprovanti l'adempimento degli oneri contributivi e assicurativi del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato e, in ogni caso, si riserva di trattenere in garanzia i pagamenti relativi a prestazioni maturate nell'eventualità in cui le vengano notificati, da parte del predetto personale, atti giudiziali e/o stragiudiziali, diretti a ottenere dall'Assuntore il pagamento degli oneri non regolarmente versati.

L'Assuntore è obbligato a riportare il precedente capoverso in tutti i contratti con soggetti terzi affidatari, ottenendone l'approvazione specifica anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ.

ART. 18 ONERI A CARICO DELL'ASSUNTORE

L'Assuntore si assume la completa responsabilità, ad ogni effetto di legge ed a qualsiasi titolo, dell'esecuzione dei lavori appaltati ed è l'unico responsabile dei lavori a lui affidati, dei materiali fruiti e dei mezzi ed attrezzi all'uso apprestati sia direttamente che indirettamente.

L'Assuntore dovrà organizzare e provvedere alla conduzione dei lavori nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge di contratto.

Nessuna obiezione e/o contestazione potrà essere sollevata da parte dell'Assuntore per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere, nel corso dell'espletamento della prestazione, in relazione ad un'eventuale erronea, parziale e/o inesatta acquisizione di elementi per la formulazione dell'offerta in fase di gara.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di controllare con saltuarietà e con continuità tutti i lavori nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della D.L., connessi alla corretta conduzione dei lavori stessi, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Stazione Appaltante.

L'Assuntore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche e i regolamenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

L'Assuntore è tenuto a rispondere dell'operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti e sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla Stazione Appaltante e/o da terzi, in dipendenza o in occasione dell'esecuzione dei lavori, anche in caso di sospensioni, e a sollevare la Stazione Appaltante stessa ed il suo personale di direzione e sorveglianza da ogni corrispondente richiesta, nonostante l'obbligo dell'Assuntore stesso di ottemperare agli ordini che la D.L. avrà impartito.

L'Assuntore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese/lavoratori autonomi operanti nel cantiere, al fine di ottemperare pienamente a quanto disposto all'Art.8. Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe all'Assuntore mandatario o designato quale capogruppo.

L'Assuntore e, in caso di subappalto, il subappaltatore, si obbligano a comunicare, prima della stipula del contratto, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con "diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile

che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie dell'ultimo anno e ne abbiano comunque diritto. Qualora l'Assuntore o il subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i suddetti dati in riferimento alle singole consorziate che comunque partecipano all'esecuzione dell'opera.

L'Assuntore e il subappaltatore si obbligano a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto sopra già comunicato, che dovesse intervenire nel corso dei lavori in appalto.

In caso di inadempimento alle suddette disposizioni la Stazione Appaltante infliggerà all'Assuntore una penale di € 5.000,00 (cinquemila/00) e nei casi più gravi si riserva la facoltà di risolvere il contratto d'appalto, a proprio insindacabile giudizio.

18.1 Oneri e obblighi diversi a carico dell'Assuntore

Sono a totale ed esclusivo carico e spese dell'Assuntore, dovendosi ritenere compensato con il corrispettivo dell'appalto, ogni onere, peso o gravame conseguenti all'osservanza delle prescrizioni e disposizioni del presente Capitolato Speciale ed ogni altro atto regolante il rapporto contrattuale, nonché ogni onere, necessario o conseguente per dare i lavori compiuti ed eseguiti a perfetta regola d'arte e con le relative autorizzazioni e/o certificazioni per dare gli impianti collaudabili ed utilizzabili entro i termini richiesti.

In particolare sono a totale ed esclusivo carico dell'Assuntore:

18.1.1. Relativamente al cantiere, le pertinenze e le attrezzature

- a) l'approvvigionamento dell'energia occorrente per l'esecuzione dei lavori e per tutti gli altri usi di cantiere, nonché la provvista dell'acqua necessaria per tutti i lavori e di quella potabile per gli operai addetti al cantiere per i lavori esterni alla struttura ospedaliera
- b) la fornitura dei macchinari e dei mezzi d'opera idonei ed in perfetto stato di efficienza e, ove previsto, in regola con le prescrizioni tecniche, omologative ed assicurative; la D.L. può vietare l'impiego di mezzi e macchinari che non rispondono alle caratteristiche di cui sopra;
- c) la costruzione e manutenzione delle strade di cantiere, delle eventuali rampe provvisorie per le operazioni di scavo, di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali, deviazioni provvisorie di strade pubbliche e private e loro ripristino nelle condizioni iniziali, ed in genere ogni opera provvisoria di qualsiasi tipo per mantenere i passaggi pubblici e privati;
- d) la copertura delle spese ed oneri tutti per l'occupazione e il ripristino di aree pubbliche o private e per danni arrecati a queste, per strade di servizio, per accesso ai cantieri, per l'impianto e il mantenimento dei cantieri stessi e loro illuminazione, per l'attrezzatura dei cantieri in relazione all'entità dell'opera, la manutenzione, sorveglianza, pulizia e buon ordine dei cantieri stessi e relative adiacenze, per l'apertura di cave, per tutte le discariche e depositi di materiale e per tutto quanto necessario alla buona esecuzione dei lavori;
- e) l'applicazione delle opportune segnalazioni diurne e notturne in ogni luogo dove possa essere pregiudicata l'incolumità degli addetti ai lavori e di terzi nonché l'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al Codice della Strada ed in genere alle prescrizioni sulla circolazione stradale e sulla tutela delle strade;
- f) la custodia diurna e notturna del cantiere e degli eventuali materiali approvvigionati dalla Stazione Appaltante e consegnati all'Assuntore e l'eventuale approntamento di locali protetti per il ricovero di attrezzature e strumentazioni;
- g) il carico, il trasporto e la consegna ai punti di raccolta stabiliti dalla D.L. degli sfridi di lavorazione dei materiali eventualmente forniti dalla Stazione Appaltante, nonché la riconsegna alla stessa dei materiali residui;
- h) lo smontaggio dei cantieri e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, ecc.;
- i) il provvedere all'apposizione delle prescritte tabelle informative nel cantiere di lavoro, secondo le disposizioni di legge ed in particolare della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 01.06.1990 n. 1729/UL, nel numero e dimensioni prescritti dalla D.L.

j) concordare con la Stazione Appaltante gli orari di lavoro, dipendentemente dalle esigenze di ordine sanitario ed assistenziale degli IFO, l'Assuntore è edotto che, a causa di ciò, potrà essere richiesto il lavoro notturno e festivo, senza che questa eventualità comporti costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante

18.1.2. Relativamente al personale comunque addetto ai lavori

a) la piena osservanza e applicazione delle norme per l'igiene e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in generale e nelle costruzioni o lavori particolari. Pertanto l'Assuntore si obbliga ad attuare tutte le misure di sicurezza dettate a tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori, a rendere edotti gli stessi dei rischi specifici cui sono esposti e a disporre ed esigere che osservino le misure di sicurezza e usino i mezzi di protezione, vigilando sull'osservanza delle particolari norme vigenti in materia. In caso di grave inadempimento nell'osservanza delle norme di cui sopra, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale. L'Assuntore dovrà trasmettere in copia, per conoscenza al Responsabile della Stazione Appaltante, le eventuali denunce di infortunio; in caso di inosservanza di tale obbligo la Stazione Appaltante applicherà una penale di € 2.600,00 (duemilaseicento/00 euro);

b) il corretto adempimento di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, adempiendo tra l'altro a:

b1) l'invio dell'avvenuta denuncia di inizio lavori agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici (compresa Cassa Edile);

b2) la trasmissione periodica di copie (da verificare con originale oppure copie autenticate a norma di legge) dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva (DURC);

b3) la presentazione del Libro Unico e delle buste paga che, al fine di ovviare alle problematiche connesse con il trattamento dei dati personali dei dipendenti delle Ditte operanti, verranno immediatamente restituiti una volta effettuati i controlli e le verifiche dovute;

b4) la consegna giornaliera dell'elenco di tutto il personale presente in cantiere a qualsiasi titolo (personale dell'Assuntore, di eventuali imprese subappaltatrici, di imprese fornitrici, di imprese che effettuino noli a caldo, di consulenti e/o lavoratori autonomi, ecc.);

b5) l'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e regolamenti in vigore (o che potranno intervenire nel corso dell'appalto) relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all'assunzione obbligatoria al lavoro delle categorie protette ai fini del collocamento, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi nonché per la tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori.

Quanto sopra deve essere a carico sia dell'Assuntore che di tutte le imprese subappaltatrici.

Quanto richiesto ai punti b2) e b3) deve essere presentato prima della data prevista per la consegna dei lavori e preliminarmente alla presentazione di ciascun certificato di pagamento.

A garanzia dell'osservanza del corretto adempimento di tutto quanto previsto nel presente punto, verrà operata una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori, che potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo, senza alcun interesse.

Inoltre, nel caso la Stazione Appaltante accerti direttamente, per i controlli che può effettuare, o indirettamente, per segnalazioni dell'Ispettorato del Lavoro ovvero degli Istituti Previdenziali o Assicurativi, o di altri organi competenti, violazioni alle norme di cui sopra da parte dell'Assuntore, sospenderà l'emissione del mandato di pagamento (in quota parte pari al 20% sottratti di pagamento in acconto ovvero per l'intero importo se trattasi di pagamento a saldo), in attesa che l'Assuntore stesso o gli Enti interessati dimostrino l'avvenuta regolarizzazione ovvero che l'Assuntore medesimo presenti autodenuncia specifica.

Alcuna eccezione né somma a titolo di risarcimento danni o di interessi è ammessa da parte dell'Assuntore in caso di sospensione o ritardo nell'emissione del mandato di pagamento per le cause sopra descritte;

c) l'attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente appalto, e se cooperativa anche nei confronti dei soci, di condizioni normative non inferiori a quelle derivanti da contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono e delle eventuali modifiche ed integrazioni che si venissero in seguito a verificare.

L'Assuntore è tenuto altresì ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino a sostituzione; i suddetti obblighi vincolano l'Assuntore anche nel caso che lo stesso non sia aderente ad associazioni sindacali di categoria o receda da esse;

d) provvedere a che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme di cui ai precedenti commi anche da parte delle eventuali imprese subappaltatrici od operatori con dipendenti addetti; il fatto che il subappalto o altra sua forma sia stato autorizzato non esime l'Assuntore dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

18.1.3. Relativamente alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto

a) l'eventuale esecuzione di scavi e sondaggi preliminari necessari all'individuazione dell'esatta posizione di eventuali canalizzazioni di servizi (acqua, gas, elettricità, telefoni, fognature, ecc.) che interessino l'esecuzione delle opere nonché di eventuali resti archeologici;

b) l'adozione, in fase di esecuzione dei lavori, di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la stabilità e la continuità dell'esercizio delle opere ed infrastrutture esistenti;

c) l'effettuazione di prestazioni di canneggiatori, la fornitura di attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni, l'assistenza e quanto altro possa occorrere per le operazioni di consegna, per prove tecniche a richiesta della Direzione Lavori, o per verifica e collaudo provvisoria e definitiva di lavori e opere;

d) la realizzazione di tracciamenti e operazioni di misurazione preventiva e di controllo, ad esclusiva responsabilità dell'Assuntore, necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione fino al collaudo dei riferimenti anche relativi alla contabilità, nonché la conservazione fino al collaudo stesso, dei capisaldi ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente, nel caso in cui si renda necessaria la loro rimozione, al loro spostamento controllato ed esattamente riferito;

e) gli oneri della pesatura dei materiali, dove occorrente, a mezzo di bilancia accettata dalla D.L.;

f) la custodia di materiali eventualmente forniti dalla Stazione Appaltante, rilasciandone ricevuta e assumendone piena responsabilità; i materiali eventualmente recuperati devono essere consegnati a un incaricato della Stazione Appaltante o trasportati, a richiesta, al magazzino che verrà indicato; del materiale, recuperato o riconsegnato verrà rilasciata all'Assuntore apposita ricevuta; verrà compensato all'Assuntore il trasporto al magazzino dei materiali riconsegnati; è vietato all'Assuntore cambiare, trasformare o modificare in qualsiasi modo il materiale preso in consegna per la restituzione al magazzino o per la messa in opera;

g) il rilascio di ogni certificazione e/o dichiarazione necessarie all'uso e all'esercizio delle opere realizzate. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si fa riferimento alla "dichiarazione di conformità" per i lavori eseguiti per i quali ricorrono gli estremi per l'applicazione del DM 22.01.2008, n. 37 e s.m.i. secondo le prescrizioni del citato decreto; alle eventuali certificazioni necessarie per la successiva emissione della SCIA Antincendio, e del N.O.T.S. (nulla osta tecnico sanitario). In ogni caso andranno prodotte tutte le certificazioni e/o dichiarazioni richieste dalla D.L. a suo insindacabile giudizio e gli elaborati AS-BUILT completi di schemi grafici, calcoli impiantistici e quant'altro necessario e previsto.

h) l'osservanza delle prescrizioni di legge in merito alle modalità di smaltimento dei materiali di risulta (rifiuti) provenienti dalle lavorazioni secondo quanto previsto nel D. Lgs 152 del 3.04.2006. È fatto obbligo all'Assuntore di consentire l'attività di verifica e di rilasciare copia fotostatica del F.I.R.

i) il rilascio di un documento contenente le indicazioni necessarie per poter effettuare, nel tempo, interventi manutentivi delle opere/impianti atti a garantire la perfetta conservazione di quanto realizzato.

18.1.4. Relativamente ai rapporti con la Stazione Appaltante

a) il provvedere a tutte le spese di stampati e di bollo degli atti di contabilità lavori, certificati, e pratiche per il Genio Civile o altri Enti e dei documenti tutti relativi alla gestione dei lavori, fino al collaudo compreso.

L'appalto è amministrato in regime di I.V.A. e l'Assuntore è obbligato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per l'applicazione dell'imposta suddetta;

b) la stipula di assicurazione contro gli incendi e il furto di tutte le opere o parti di opere, nonché degli eventuali materiali forniti dalla Stazione Appaltante e presenti in cantiere, dall'inizio dei lavori e fino al collaudo, con polizza vincolata a favore della Stazione Appaltante;

c) l'approntamento della documentazione fotografica per la Stazione Appaltante, preliminare, incorso di esecuzione e al termine dei lavori, secondo le istruzioni della D.L. nel numero di copie enei formati richiesti; l'Assuntore si impegna a non consentire riprese di alcun genere in cantiere a persone non autorizzate espressamente e per iscritto dalla Direzione Lavori;

d) l'istruzione di pratiche tecnico-amministrative, ove necessario, in nome, nell'interesse e per conto della Stazione Appaltante, per autorizzazioni, licenze e nulla osta di Autorità preposte, senza limitazioni di sorta, necessari per consentire l'esercizio delle opere e degli impianti oggetto dell'appalto;

e) la rimozione, conservazione e custodia, secondo le istruzioni del Direttore dei Lavori, degli eventuali reperti rinvenuti durante l'esecuzione dei lavori, materiali e apparecchiature che resteranno di proprietà della Stazione Appaltante, salvo quanto possa competere allo Stato;

f) il mantenimento della più assoluta riservatezza su qualsiasi informazione ricevuta dalla Stazione Appaltante, sui documenti, i dati, i disegni e quant'altro riguardante le opere da realizzare e/o gli edifici, gli impianti e le pertinenze in cui, a qualsiasi titolo, l'Assuntore può aver accesso.

L'Assuntore pertanto si impegna ad adottare tutte le misure atte a garantire un'adeguata tutela delle informazioni e in particolare a:

- non cedere, consegnare, rendere disponibile a qualsiasi titolo o comunque comunicare/divulgare per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento il contenuto di tali informazioni a terzi, senza l'autorizzazione scritta della Stazione Appaltante, caso per caso esu apposita richiesta;

- astenersi dal pubblicare articoli, dare fotografie o informazioni su quanto a sua conoscenza durante i lavori;

- limitare al proprio personale strettamente indispensabile la conoscenza o l'accesso al contenuto delle informazioni fornite dalla Stazione Appaltante, rendendolo individualmente e preventivamente edotto degli obblighi di riservatezza previsti dal Contratto.

Le Parti regoleranno con separati accordi le rispettive eventuali attività e i ruoli previsti per l'adeguamento e il rispetto della Legge 196/2003 e s.m.i., in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

g) l'osservanza delle disposizioni impartite dagli Enti aventi comunque giurisdizione sui luoghi in cui saranno eseguiti i lavori anche quando risultino limitative dello sviluppo delle opere;

h) le spese per le operazioni di collaudo solo escluso l'onorario spettante al collaudatore;

i) lo svolgimento delle eventuali pratiche per ottenere i permessi per depositi e trasporto di infiammabili ed esplosivi, per la estrazione di materiali dai pubblici corsi d'acqua, nonché il pagamento delle tasse e dei canoni dovuti per le concessioni relative;

j) l'obbligo di concordare preventivamente con la D.L. la chiusura dei cantieri in corrispondenza di periodi di ferie durante tutto l'anno. In particolare, in occasione della chiusura per ferie estive, dietro richiesta preventiva della D.L., dovrà essere assicurata disponibilità di una squadra tipo;

k) per quanto riguarda le cessioni a terzi effettuate dall'Assuntore dei corrispettivi ad esso dovuti per i lavori eseguiti, queste sono espressamente vietate a meno di autorizzazione formale dell'Amministrazione.

ART. 19 PENALITA'

Qualora la Stazione Appaltante, fuori dai casi per i quali è prevista la revoca dell'affidamento o la risoluzione per inadempimento a norma del presente Capitolato, accerti da parte dell'Assuntore il ritardo, l'inadempimento, l'inesattezza della prestazione o la violazione di quanto stabilito nel presente Capitolato e in tutti i documenti allegati, provvederà a diffidare l'Assuntore, assegnando un termine per ottemperare a quanto richiesto e comminando all'Assuntore una penale di importo compreso tra € 500,00 per ciascuna infrazione contestata. Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le

irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'Assuntore, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

L'onere della prova viene convenzionalmente fissato in capo all'Assuntore il quale, laddove affermi l'infondatezza delle contestazioni della Stazione Appaltante, dovrà fornirne adeguata dimostrazione.

La Stazione Appaltante dopo opportuna valutazione provvederà alla comunicazione definitiva dell'eventuale sanzione.

Nel caso in cui il termine assegnato non sia rispettato, verrà applicata nei confronti dell'Assuntore, una maggiorazione della penale del 100%. Qualora, nonostante l'inottemperanza al termine assegnato, la Stazione Appaltante non ritenga di procedere alla risoluzione per inadempimento, verrà applicata la penale di cui sopra, maggiorata come previsto e incrementata dell'10% per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato, fino all'ottemperanza da parte dell'Assuntore o alla risoluzione.

Il risarcimento del danno ed il pagamento delle penali sarà effettuato in detrazione del primo documento contabile disponibile o a valere sulla polizza fidejussoria accesa dall'Assuntore e depositata presso la Stazione Appaltante

In caso di escussione totale o parziale della suddetta polizza, l'Assuntore ha l'obbligo di reintegrarla sino all'importo convenuto nel termine di quindici giorni, pena la risoluzione di diritto dell'affidamento.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'Assuntore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla comunicazione della contestazione.

In caso di mancata presentazione o non accoglimento delle controdeduzioni la Stazione Appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali. In caso di accoglimento parziale delle controdeduzioni la penale sarà applicata in misura ridotta. E' fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, che comunque non potrà superare il valore del contratto.

19.1 Per ritardi

Nel caso di mancato rispetto dei termini per l'esecuzione delle opere oggetto della prestazione, verrà applicata una penale in misura giornaliera da € 100,00, che verrà determinata dalla Direzione Lavori della Stazione Appaltante in funzione dell'entità e della gravità del ritardo, con la riserva di riaddebitare eventuali conseguenti danni.

Tale penale, verrà applicata per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo:

- nell'inizio dei lavori, rispetto alla data fissata dalla Stazione Appaltante per la consegna degli stessi;
- nella ripresa dei lavori seguente ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla Stazione Appaltante;
- nell'ultimazione dei lavori rispetto alla tempistica stabilita dalla Stazione Appaltante;
- nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di eventuali opere non conformi o danneggiate.

Nel caso di ritardi nell'esecuzione di prestazioni di "Reperibilità e Pronto Intervento" rispetto ai termini stabiliti precedente articolo 5, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo nell'inizio di ciascun intervento, che verrà determinata dalla Direzione Lavori della Stazione Appaltante in funzione dell'entità e della gravità del ritardo, con la riserva di riaddebitare eventuali conseguenti danni.

Nel caso in cui le penali applicate superino il 10% del valore dell'intero appalto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto e di far eseguire i restanti lavori ad altra Ditta, addebitando all'Assuntore gli eventuali maggiori costi ed altri ulteriori danni.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante, a causa dei ritardi o comunque per colpa dell'Assuntore.

ART. 20 VERIFICHE CONTROLLI E COLLAUDI

La Stazione Appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione della prestazione o della fornitura, il regolare ed esatto adempimento delle stesse, e a tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità degli interventi.

L'Assuntore dovrà espletare ogni attività di supporto alla Stazione Appaltante al fine del buon esito dell'esecuzione delle attività contrattuali con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi prefissati nei tempi contrattualmente previsti.

Tali attività saranno indirizzate :

- alla verifica dell'andamento delle lavorazioni in relazione ai tempi realizzativi di ciascuna fase esecutiva mediante report settimanali dettagliati da consegnare al Direttore dei Lavori;
- alla predisposizione di opportuni controlli dei procedimenti esecutivi al fine di garantire la Stazione Appaltante circa l'ottenimento di un elevato standard qualitativo delle prestazioni contrattuali.

Per il collaudo si provvede applicando quanto previsto all'art.102 del D.Lgs.50/2016.

Tutti gli interventi manutentivi, oggetto del presente Capitolato, dovranno essere verificati e collaudati dalla Stazione Appaltante con l'ausilio dell'Assuntore, che a propria cura e spesa eseguirà prove e prelievi, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Direzione Lavori.

All'esito positivo di detto collaudo l'Assuntore dovrà consegnare al Direttore dei Lavori, se previste ai sensi della vigente normativa, le dichiarazioni di conformità degli impianti (D.M. 37/2008) e/o tutte le necessarie certificazioni, nonché tutta la documentazione "asbuilt" relativa agli interventi eseguiti. Il Direttore dei Lavori attesterà la regolare esecuzione entro i tre mesi successivi all'ultimazione dei lavori e alla consegna di tutta la documentazione e certificazioni sopra richiamate.

Qualora le verifiche e/o prove non risultassero positive l'Assuntore sarà tenuto, a sue cura e spese, a provvedere immediatamente risolvendo, in via definitiva, gli inconvenienti riscontrati entro il termine stabilito dal Responsabile della Stazione Appaltante.

L'Assuntore, ferme restando le garanzie dei materiali posti in opera, dovrà garantire con apposita dichiarazione, sottoscritta dal proprio rappresentante legale, tutte le opere eseguite per un periodo non inferiore a 24 mesi successivi alla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione.

In tale periodo l'Assuntore dovrà, a propria cura e spesa, provvedere alla riesecuzione delle opere e/o alla sostituzione di quei materiali che risultassero difettosi per qualità, costruzione o cattivo montaggio.

Resta comunque fermo quanto previsto dal Codice Civile in materia di vizi occulti, i quali dovranno essere denunciati entro 15 giorni dalla scoperta.

ART. 21 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY

L'Assuntore, si obbliga a non rivelare ed a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente Capitolato, dati, notizie ed informazioni, ecc. che vengano messi a sua disposizione dalla Stazione Appaltante o che comunque riguardino l'esecuzione del presente Capitolato, e si rende garante della riservatezza anche da parte del personale e/o dei collaboratori adottando ogni cautela e precauzione al riguardo.

L'obbligo di segretezza sarà per l'Assuntore vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del presente Capitolato e anche successivamente alla sua ultimazione e, comunque, fino al momento in cui tutte le informazioni conosciute siano di dominio pubblico per fatto non imputabile all'Assuntore stesso.

E' fatto espresso divieto all'Assuntore di pubblicare ovvero di autorizzare dipendenti o terzi a pubblicare notizie, informazioni e dati acquisiti in relazione all'espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, salvo il benessere della Stazione Appaltante.

E' facoltà della Stazione Appaltante verificare in ogni tempo e con ogni modalità il rispetto dell'obbligo alla riservatezza di cui al presente articolo.

L'Assuntore, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti della Stazione Appaltante e nell'esecuzione di tutte le operazioni di trattamento di dati personali osserverà scrupolosamente le disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196.

In caso di mancato rispetto degli obblighi innanzi specificati, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione di diritto (art. 1456 del C.C) del presente Capitolato, salvo il diritto di risarcimento di maggiori danni.

L'Assuntore è obbligato a riportare il presente articolo in tutti i contratti con soggetti terzi affidatari,ottenendone l'approvazione specifica anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del cod. civile.

**IL DIRETTORE DELLA
UOC SERVIZIO TECNICO
ING. FRANCESCO PROIETTO**

**TIMBRO E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE P.T.**

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**
Ing. Francesco Proietto